



Ministero della Giustizia

Tribunale di Sorveglianza di Palermo

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ'
Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO

E

**L'UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
PER LA SICILIA**

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo

e

il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia

al fine di garantire, con le modalità più efficaci, il diritto dei condannati all'accesso alle misure alternative alla detenzione;

ritenendo che la collaborazione fra gli Uffici possa essere avvantaggiata dalla condivisione di prassi concordate per ciò che attiene i rispettivi mandati istituzionali;

considerando opportuno ottimizzare le risorse disponibili degli Uffici interessati;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Per la collaborazione tra il tribunale di sorveglianza, e relativi uffici di sorveglianza del distretto, e gli uffici di esecuzione penale esterna di Palermo, Agrigento e Trapani (UEPE):

1. per pene da espiare superiori ai 18 mesi, il tribunale di sorveglianza farà richiesta dell'indagine socio-familiare all'UEPE almeno 4 mesi prima della data prevista per l'udienza;
2. l'indagine socio-familiare e la relativa relazione dell'UEPE saranno centrate sulle aree relative alla condizione attuale e alle prospettive di reinserimento, con particolare riferimento all'atteggiamento nei confronti del reato, ai fattori di rischio di recidiva, agli impegni della persona condannata, all'attività riparativa, ai servizi attivabili e alle valutazioni professionali;
3. per pene da espiare non superiori ai 18 mesi, in cui si applica il procedimento di sorveglianza previsto dall'articolo 678, comma 1 ter del codice di procedura penale, il tribunale di sorveglianza farà richiesta dell'indagine socio-familiare all'UEPE almeno 6 mesi prima della data prevista per l'udienza;
4. nei casi di cui al punto precedente, salvo situazioni particolari, la relazione dell'UEPE sarà centrata sulle aree relative alla condizione attuale ed alle prospettive di reinserimento del soggetto utili per la valutazione della richiesta presentata dal libero sospeso;
5. l'UEPE in ogni caso invierà la relazione, al tribunale di sorveglianza, almeno 5 giorni prima dell'udienza, esclusivamente per posta certificata;

13. qualora il condannato non si presenti all'UEPE per la sottoscrizione del verbale di affidamento entro 3 mesi dalla trasmissione da parte del tribunale di sorveglianza dell'ordinanza concessiva dell'ufficio;
12. le ordinanze di concessione dell'affidamento al servizio sociale contengono la prescrizione di presentarsi presso l'UEPE entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza per la sottoscrizione e l'accettazione delle prescrizioni, con l'indicazione dell'indirizzo e del numero telefonico dell'ufficio;
11. si conviene che eventuali prescrizioni riparative o anche risarcitorie non potranno importare un contatto con la vittima o affidarlo all'iniziativa del condannato; tali attività avverranno all'interno di programmi riparativi individuali, di gruppo e di comunità, che ciascun UEPE predispone, secondo le linee di indirizzo sulla materia del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, e con l'apporto, laddove presenti e necessari, di mediatori penali;
10. fatte salve situazioni meritevoli di diversa considerazione, l'ambito territoriale di spostamento dell'affidato sarà provinciale; in ordinanza sarà inserita anche l'eventuale autorizzazione al prolungamento dell'orario di rientro presso l'abitazione nel periodo estivo; sarà indicata eventuale delega al direttore dell'UEPE ad autorizzare deroghe temporanee limitatamente a spostamenti nell'ambito del territorio regionale e/o ampliamenti di orario nell'arco della giornata, per comprovate e documentate esigenze di salute, lavoro, studio, giustizia, famiglia e disagio pratiche, ritenute opportune per le finalità trattamentali, con onere di darne tempestiva comunicazione al magistrato di sorveglianza;
9. nel programma di trattamento formulato dall'UEPE verranno indicate le necessità del condannato relative a comprovate esigenze in merito ad orari e spostamenti (per motivi di salute, studio, lavoro, giustizia, familiari), accertate durante la fase d'indagine socio-familiare, di cui il terrà conto nella formulazione delle prescrizioni, al fine di contenere la presentazione di istanze di modifica subito dopo la firma dell'affidamento;
8. per i soggetti richiedenti affidamento ex art. 94 DPR 309/90 e con programma terapeutico in comunità non ancora avviato, considerato che risulta determinante il contributo del SerT, l'UEPE procederà alla relazione con le modalità delineate al punto 4;
7. nel decreto di fissazione dell'udienza il condannato, se libero, sarà onerato a presentarsi all'UEPE il più presto possibile e, comunque, non oltre dieci giorni dalla notifica del decreto. I soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, comma 10 art.656 CPP, saranno autorizzati a presentarsi all'UEPE, territorialmente competente, liberi e senza scorta, al fine di assicurare la partecipazione all'indagine sociale, con obbligo di apporto i visti presso le FFOO preposte al controllo;
6. le richieste di indagine socio-familiare da parte del tribunale di sorveglianza saranno trasmesse aggiornate da: eventuali recapiti telefonici sia dell'interessato sia del difensore, il domicilio corredate da: eventuali recapiti telefonici sia dell'interessato sia del difensore, il domicilio aggiornato del richiedente, riferimenti dell'ordine di esecuzione e segnalazione di eventuale attività lavorativa e/o di programma SerT, DSM.
- Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti, agli UEPE del distretto sarà consentito l'accesso al programma Sius;

Ministero della Giustizia



19. Le istanze presentate dal condannato che ha in corso un programma terapeutico residenziale, potranno essere inviate direttamente dalla comunità terapeutica al Magistrato di Sorveglianza e per conoscenza all'UEPE;
18. nell'affidamento in prova le relazioni periodiche saranno predisposte e trasmesse in occasione della presentazione dell'istanza di liberazione anticipata da parte dell'affidato, salvo le situazioni in cui condotte trasgressive delle prescrizioni o altri eventi di rilievo rendano necessario l'invio di informativa al magistrato. Le note informative inviate a corredo delle istanze dell'affidato avranno validità di aggiornamento;
17. tutte le altre istanze di deroga o modifica delle prescrizioni verranno presentate dall'UEPE con almeno 10 giorni di anticipo, conterranno il parere rispetto alla richiesta presentata e un aggiornamento sull'esecuzione della misura;
- Le medesime devono ritenersi urgenti tutte le volte in cui il lasso di tempo intercorrente tra l'insorgenza della necessità ed il suo soddisfacimento sia inferiore ai 7 giorni;
16. il direttore dell'UEPE, nei casi previsti dall'art. 47, comma 8 O.P. autorizzerà la deroga temporanea delle prescrizioni per esigenze improvvise ed urgenti dando immediata comunicazione al Magistrato di Sorveglianza e alle FF.OO.
15. si conviene che nei casi di detenzione domiciliare concessa ai sensi della L. 199/2010 e successive modifiche, le relazioni trimestrali saranno inviate dall'UEPE solo qualora vi siano elementi significativi da comunicare;
14. in caso di domicilio diverso da quello indicato all'inizio del procedimento e specificato nell'ordinanza di concessione dell'affidamento, verrà acquisita la nuova documentazione lavorativa e trasmessa al Tribunale di Sorveglianza prima della sottoscrizione del verbale di affidamento, affinché autorizzi la variazione dell'attività lavorativa;
- in caso di cambiamenti nell'ambito dell'attività lavorativa indicata all'inizio del procedimento e specificata nell'ordinanza di concessione dell'affidamento, verrà acquisita la nuova documentazione lavorativa e trasmessa al Tribunale di Sorveglianza prima della sottoscrizione del verbale di affidamento, affinché autorizzi la variazione dell'attività lavorativa;
- in caso di licenziamento, l'interessato, prima della sottoscrizione del verbale, rilascerà una dichiarazione che verrà trasmessa al Tribunale di Sorveglianza affinché autorizzi l'esecuzione della misura;
14. in caso di domicilio diverso da quello indicato all'inizio del procedimento e specificato nell'ordinanza di concessione dell'affidamento, prima della sottoscrizione del verbale, verrà acquisita la dichiarazione dell'interessato, trasmessa al Tribunale di Sorveglianza, affinché autorizzi l'esecuzione della misura presso il nuovo domicilio;
- in caso di cambiamenti nell'ambito dell'attività lavorativa indicata all'inizio del procedimento e specificata nell'ordinanza di concessione dell'affidamento, verrà acquisita la nuova documentazione lavorativa e trasmessa al Tribunale di Sorveglianza prima della sottoscrizione del verbale di affidamento, affinché autorizzi la variazione dell'attività lavorativa;
- in caso di licenziamento, l'interessato, prima della sottoscrizione del verbale, rilascerà una dichiarazione che verrà trasmessa al Tribunale di Sorveglianza affinché autorizzi l'esecuzione della misura;
15. si conviene che nei casi di detenzione domiciliare concessa ai sensi della L. 199/2010 e successive modifiche, le relazioni trimestrali saranno inviate dall'UEPE solo qualora vi siano elementi significativi da comunicare;
16. il direttore dell'UEPE, nei casi previsti dall'art. 47, comma 8 O.P. autorizzerà la deroga temporanea delle prescrizioni per esigenze improvvise ed urgenti dando immediata comunicazione al Magistrato di Sorveglianza e alle FF.OO.
- Si conviene che debbano intendersi quali deroghe temporanee quelle che modificano le prescrizioni in relazione ad una singola occasione, che non diano luogo a modifiche sostanziali delle prescrizioni, limitatamente a spostamenti nell'ambito del territorio regionale e/o ampliamenti di orario nell'arco della giornata, per: esigenze di salute, proprie o dei componenti del nucleo familiare d'origine o acquisito, esigenze di studio o lavoro di carattere straordinario, esigenze personali di giustizia, esigenze legate ad eventi luttuosi che abbiano colpito un familiare, esigenze di disbrigo pratiche burocratiche ritenute opportune per le finalità trattamentali.
- Le medesime devono ritenersi urgenti tutte le volte in cui il lasso di tempo intercorrente tra l'insorgenza della necessità ed il suo soddisfacimento sia inferiore ai 7 giorni;
17. tutte le altre istanze di deroga o modifica delle prescrizioni verranno presentate dall'UEPE con almeno 10 giorni di anticipo, conterranno il parere rispetto alla richiesta presentata e un aggiornamento sull'esecuzione della misura;
18. nell'affidamento in prova le relazioni periodiche saranno predisposte e trasmesse in occasione della presentazione dell'istanza di liberazione anticipata da parte dell'affidato, salvo le situazioni in cui condotte trasgressive delle prescrizioni o altri eventi di rilievo rendano necessario l'invio di informativa al magistrato. Le note informative inviate a corredo delle istanze dell'affidato avranno validità di aggiornamento;
19. Le istanze presentate dal condannato che ha in corso un programma terapeutico residenziale, potranno essere inviate direttamente dalla comunità terapeutica al Magistrato di Sorveglianza e per conoscenza all'UEPE;

Ministero della Giustizia



U. r. b. m.
Dott. Giancarlo Trizzino

Rosine Altomole
D.ssa Marina Altavilla

Il Dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale
di Esecuzione Penale Esterna

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Palermo 27/11/2019

Il presente protocollo ha la durata di un anno. Gli Uffici interessati si impegnano ad effettuare incontri periodici, nel corso dell'anno, al fine di ottimizzare la collaborazione e a valutare eventuali modifiche da proporre all'atto del rinnovo.

26. si conviene che l'UEPE non sarà coinvolto nella gestione della libertà controllata, salvo nei casi che richiedano interventi specifici.

25. l'Ufficio di Sorveglianza inolterà all'UEPE le richieste di indagine per l'applicazione delle misure di sicurezza, corredandole della relativa documentazione giuridica, almeno tre mesi prima dell'udienza;

24. si conviene che per la valutazione sulla concessione della liberazione anticipata ai detenuti domiciliari la richiesta all'UEPE della relazione comportamentale sull'andamento della misura avverrà solo nei casi in cui il condannato è stato coinvolto in un progetto trattamentale;

23. nelle prescrizioni delle Ordinanze relative agli affidati inseriti in Comunità Terapeutica, ai detenuti domiciliari e ai liberi vigilati, ospiti presso Comunità alloggio o presso le CTA, sarà prevista la possibilità di allontanarsi dalla sede, accompagnati dagli operatori, per aderire al progetto riabilitativo insito nelle finalità della Comunità previa comunicazione alle FFOO;

22. nelle prescrizioni della detenzione domiciliare saranno autorizzate, anche fuori dagli orari consentiti, su invito del funzionario incaricato, le uscite per colloqui presso l'UEPE;

21. le istanze dei detenuti domiciliari, quando non siano comprese in un progetto trattamentale condiviso con il soggetto e/o con servizi territoriali, dovranno essere trasmesse dall'interessato direttamente o tramite le FFOO. All'UEPE verrà richiesto un contributo relativo agli interventi di sostegno posti in essere, solo laddove il Magistrato di Sorveglianza lo ritenga indispensabile ai fini della decisione;

20. le richieste di chiarimenti da parte del Magistrato di Sorveglianza, riferite a fatti rilevanti rispetto alla misura in esecuzione e/o segnalazioni da parte delle FFOO, conterranno l'indicazione degli aspetti, inerenti la competenza specifica dell'UEPE, sui quali indirizzare l'approfondimento;

Tribunale di Sorveglianza di Palermo

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia



Ministero della Giustizia